Lunedi' 08/09/2025

Modifiche al Codice deontologico forense: le novità in Gazzetta Ufficiale

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1 settembre Ã¨ stato pubblicato il Comunicato con il quale il Consiglio Nazionale Forense ha reso note le modifiche agli articoli 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis e alla titolazione del Titolo IV del Codice deontologico forense, approvate con delibera n. 636 del 21 marzo 2024.
Si tratta di modifiche significative, che toccano ambiti centrali della professione forense: dalla gestione della corrispondenza e dei rapporti tra colleghi, alle regole per lâ€™ascolto dei minori, fino alle nuove disposizioni su arbitrato, mediazione e negoziazione assistita.
Le riportiamo di seguito:
Art. 48, comma 3
L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza di cui al comma 1; puÃ², qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
Art. 50, comma 6
L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti giÃ ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza.
Art. 51, comma 2
L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonchÃ© sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi ultimi.
Art. 56, commi 1 e 1-bis
1. Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore, l'avvocato non puÃ² procedere all'ascolto di una persona minore di eta' senza il consenso degli esercenti la responsabilitÃ genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.Â
1-bis. L'avvocato procede all'ascolto del minore secondo modalitÃ che assicurino il preminente interesse dello stesso.
Art. 61, comma 3
L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in maniera non occasionale. In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
Art. 61, comma 5, lettera d)
d) deve rendere con chiarezza e lealtÃ le dichiarazioni di cui all'art. 813 del codice di procedura civile.
Art. 61, comma 7
Il divieto di intrattenere rapporti professionali di cui al comma precedente si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
Art. 62, comma 3, lettera b)
b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali e collabori professionalmente in maniera non occasionale.Â
In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

Art. 62, comma 4, dopo la lettera b)
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
Art. 62-bis - Negoziazione assistita
1. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione Ã¨ fatto obbligo di comportarsi con lealtÃ nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nella attivitÃ di istruzione stragiudiziale.
2. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione Ã¨ fatto obbligo di mantenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nÃ© riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell'attivitÃ di istruzione stragiudiziale.
3. L'avvocato che assiste la parte in negoziazione non deve intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni nell'ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
4. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione Ã¨ fatto divieto di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
5. La violazione del divieto di cui ai commi 1, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.Â
La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivitÃ professionale da due a sei mesi.
Titolo IV
Doveri dell'avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie.

https://www.gazzettaufficiale.it